



# COMUNE DI PESCASSEROLI

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421/22

e-mail [ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it](mailto:ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it) – [ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it)

Prot. n. 2107

Dalla Residenza Municipale li 08 Aprile 2019

## AVVISO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

### ADOZIONE DEL CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (CATASTO DEGLI INCENDI) DEL COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)

#### IL SINDACO

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii., recante “legge-quadro in materia di incendi boschivi”, e in particolare, l'art. 10 “divieti, prescrizioni e sanzioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20.12.2001 (Decreto del Ministro dell'Interno) pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 48 del 26.02.2002, recante “linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

VISTO l'art. 2, comma 51, della Legge n. 662 del 23.12.1996 n.662, il quale dispone che non possono formare oggetto di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724 del 23.12.1994, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari;

VISTO il Decreto-Legge n. 269 del 30.09.2003 recante “disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge n. 326 del 24.11.2003 e, in particolare, l'art. 32 “misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e

paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", c. 27, lett. f), il quale dispone che: *"27. fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28.02.1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:... omissis...f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al c. 1 dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000 (nota: trattasi del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che la regione deve adottare ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 353/00), il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi"*;

VISTO il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cd. piano AIB), approvato dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 438/2011 in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata Legge n.353/2000;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22.10.2007 recante "disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

## **RENDE NOTO**

1. le zone boscate ed i pascoli del territorio comunale i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. in tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente secondo le disposizioni legislative regolamentari vigenti;
2. in tutti gli atti di compravendita di aree immobili situati nelle predette zone percorse dal fuoco, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell'incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato al precedente punto 1), pena la nullità degli atti stessi;

3. è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
4. sono inoltre vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
5. sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli dette zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
6. questo Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii. ha provveduto a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, valido per l'anno 2017 per l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1) a 5), avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE ABRUZZO, Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del P.N. Abruzzo, Lazio e Molise, Comando di Stazione di Pescasseroli (AQ), gli elaborati costituenti il catasto dei predetti soprassuoli sarà pubblicato per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo pretorio comunale dal giorno in cui l'organo comunale competente approverà l'atto amministrativo di adozione del catasto stesso, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione negli orari d'ufficio; nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
7. decorso il suddetto termine di pubblicazione degli atti, il comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto degli incendi, contenente l'elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, con le relative perimetrazioni cartografiche, sulle quali varranno, fino al successivo aggiornamento annuale, i divieti e le prescrizioni indicate nei precedenti **punti da 1) a 5)**;

8. il suddetto catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco sarà aggiornato annualmente da questa amministrazione, sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza. e' ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti **punti da 1) a 5)** solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dai medesimi **punti da 1) a 5)**;
9. nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco indicato al precedente **punto 5)**, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad Euro 30,99 (trenta/99) e non superiore ad Euro 61,97 (sessantuno/97) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 206,58 (duecentosei/58) e non superiore ad Euro 413,11 (quattrocentotredici/11);
10. nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente **punto 3)**, si applica l'articolo 44, comma 1, lett. c) del DPR n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. ((arresto fino a due anni e ammenda da Euro 30.986,00 (trentamilanovecentoottantasei/00) ad Euro 103.290,00 (centotremiladuecentonovanta/00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile));
11. nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo determinati dagli atti amministrativi approvati dagli organi competenti, sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. f), della Legge n. 353 del 21.11.2000 determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;
12. per le trasgressioni ai divieti indicati al precedente **punto 11)** si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 (milletrentadue/91) e non superiore ad Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6, della Legge n. 353 del 21.11.2000 (personale appartenente alle strutture antincendio e personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla citata legge n. 353/2000);

13. in caso di trasgressioni ai divieti indicati al precedente **punto 11)** da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione indicata al precedente punto 12), è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio delle attività stesse;
14. in ogni caso si applicano le disposizioni contenute nella parte VI del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
15. non possono formare oggetto di sanatoria edilizia (condono edilizio) le opere abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo o i pascoli che siano stati distrutti o danneggiati per cause naturali o atti volontari ovvero, siano stati percorsi dal fuoco, per le quali sono state presentate le domande di regolarizzazione ai sensi del capo IV della Legge n. 47 del 28.02.1985, dell'art. 39 della Legge n. 724 del 23.12.1994 e dell'art. 32 del Decreto-Legge n. 269 del 30.09.2003 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge n. 326 del 24.11.2003;
16. infine, nei casi ivi previsti, trovano applicazione le sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del vigente codice penale.

**IL SINDACO**  
**Avv. Luigi La Cesa**